

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 118

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MAGGIO 1997

Risoluzione

sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo relativa all'applicazione del principio di sussidiarietà nel 1994, sul rapporto della Commissione al Consiglio europeo « Legiferare meglio » relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, alla semplificazione e alla codificazione – 1995, sul rapporto della Commissione al Consiglio europeo « Legiferare meglio » relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, alla semplificazione e alla codificazione – 1996, sul rapporto interinale della Commissione al Consiglio europeo relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Annunziata il 30 giugno 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti l'articolo B del trattato CE e l'articolo B del trattato sull'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992,

visto l'accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993 tra Parlamento, Consiglio e Commissione sulle procedure da seguire per dare pratica attuazione al principio di sussidiarietà (1),

vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo relativa all'applicazione del principio di sussidiarietà nel 1994 (COM(94)0533 – C4-0215/95),

visto il rapporto della Commissione al Consiglio europeo « Legiferare meglio » relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, alla semplificazione e alla codificazione (CSE(95)0580 – C4-0561195),

visto il rapporto interinale della Commissione al Consiglio europeo relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del 12 giugno 1996 (CSE(96)0002 – C4-0355/96),

(1) G.U. C 329 del 6 dicembre 1993, pag. 135.

visto il rapporto della Commissione al Consiglio europeo « Legiferare meglio 1996 » relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, alla semplificazione e alla codificazione del 27 novembre 1996 (CSE(96)0007 – C4-0015/97),

visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per gli affari istituzionali (A4-0155/97),

A. considerando che il principio di sussidiarietà ha una dimensione politica, nella misura in cui è volto a garantire che le decisioni comunitarie siano adottate il più vicino possibile ai cittadini, ma che l'inserimento del principio di sussidiarietà nei trattati è inteso specificamente a disciplinare la definizione e l'attuazione di iniziative della Comunità sulla base delle competenze conferitele dagli Stati membri, senza però influire in alcun modo sulla ripartizione delle competenze all'interno di questi ultimi,

B. ricordando che la Comunità si basa sull'attribuzione esplicita delle competenze, nella misura in cui le sue competenze non sono implicite ma rimangono un'eccezione rispetto alle competenze degli Stati membri,

C. considerando che il rispetto del principio dell'attribuzione esplicita delle competenze presuppone la non ingerenza delle istituzioni comunitarie nelle questioni che rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri, ma che spetta a queste stesse istituzioni porre in atto ogni azione necessaria per svolgere la missione, raggiungere gli obiettivi e adempiere gli obblighi derivanti dai trattati,

D. considerando che l'esercizio delle competenze condivise esige un criterio di attribuzione che assicuri la legittimità nonché l'efficacia dell'azione comunitaria, quando risulti necessario agire in comune,

E. considerando che l'inserimento del principio di sussidiarietà nei trattati è inteso a stimolare l'intervento della Comunità nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario,

F. considerando che il principio di sussidiarietà è un concetto dinamico che deve essere applicato sulla scorta degli obiettivi enunciati nei trattati, in funzione dell'evoluzione di questi ultimi,

G. considerando che le istituzioni comunitarie debbono adottare una tecnica giuridica appropriata nella redazione degli atti legislativi, onde garantire la chiarezza e la coerenza del diritto comunitario,

1. ricorda che il principio di sussidiarietà costituisce una norma giuridica vincolante di carattere costituzionale che impegna le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri e che esso non deve essere un ostacolo al legittimo esercizio, da parte della Comunità, delle competenze condivise attribuitele dai trattati e meno ancora impedire lo sviluppo di azioni per le quali la Comunità dispone di competenze esclusive;

2. esprime il proprio accordo in relazione alla presa di posizione della Commissione secondo cui « la sussidiarietà o la proporzionalità non devono essere un pretesto per rimettere in causa quanto già acquisito sul piano comunitario o per tornare al metodo intergovernativo rivelatosi inefficace e poco democratico » (2);

3. ritiene che le controversie sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità dovrebbero essere risolte preferibilmente a livello politico, sulla base

(2) CSE(96)002 – C4-0015/97 – Conclusioni, pag. 11.

del summenzionato Accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993, ma rammenta che questi due principi giuridici sono soggetti nella loro applicazione concreta all'interpretazione della Corte di giustizia in conformità dell'articolo 164 del trattato CE;

4. prende atto che la Commissione ha ritenuto opportuno estendere le proprie ultime relazioni sul tema della sussidiarietà, intitolate « Legiferare meglio » alle misure previste in materia di semplificazione e codificazione del diritto comunitario; constata con preoccupazione la confusione creata da tale approccio e insiste sulla differenza essenziale tra semplificazione e codificazione — e il loro corollario: la chiarezza — che sono criteri di buona tecnica legislativa, e sussidiarietà e proporzionalità, che sono principi di carattere giuridico;

5. invita le istituzioni comunitarie a riflettere sull'utilità di una relazione annuale specifica sul principio di sussidiarietà e a chiedersi se lo stesso scopo non potrebbe essere raggiunto con un allegato alla relazione legislativa annuale, che includa una valutazione dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da un lato, e di semplificazione della legislazione, dall'altro;

6. sottolinea che, quando prevede una iniziativa in applicazione del principio di sussidiarietà, la Commissione deve dimostrare la legittimità del suo operato individuando la dimensione comunitaria del problema, nonché la maggiore efficacia dell'azione comunitaria rispetto a quella che gli Stati membri intraprenderebbero individualmente;

7. ritiene che, nella valutazione della maggiore efficacia, la Commissione debba tenere conto in particolare del costo dell'azione comunitaria prevista, delle conseguenze per la competitività dell'economia dell'Unione, dell'impatto sulle PMI e delle ripercussioni sull'occupazione, nonché degli aspetti relativi alla parità di opportunità

e all'ambiente, solo per menzionare alcuni degli elementi più importanti;

8. prende atto, non senza preoccupazione, della tendenza della Commissione a presentare, in seguito al fallimento di iniziative più ambiziose e/o alla politica del Consiglio, « direttive quadro » (per esempio, tassazione degli autotreni, offerte pubbliche di acquisto, nuova strategia per la politica in materia di acque) e codici di condotta; sottolinea inoltre il rischio di creare in tal modo un diritto dal carattere incerto, meno vincolante (*soft law*), meno sicuro, che si traduce in un'armonizzazione fittizia e in una trasposizione aleatoria negli ordinamenti giuridici nazionali;

9. ritiene che, nei casi in cui i trattati prevedono la procedura di codecisione, la Commissione debba adoperarsi per non modificare l'equilibrio tra le istituzioni e rendere quindi l'Unione più trasparente e democratica;

10. prende atto con preoccupazione della mancanza di progressi che ha caratterizzato il periodo 1994-1996 in settori essenziali del mercato interno, segnatamente la libera circolazione delle persone e la società anonima europea, e denuncia l'influenza su tale situazione dell'utilizzazione del principio di sussidiarietà in senso contrario al trattato;

11. esprime la propria inquietudine per il fatto che nel periodo 1994-1996 siano state evocate sistematicamente questioni di sussidiarietà a proposito di iniziative avviate nel quadro di politiche nuove, in particolare nei settori della cultura, dell'audiovisivo, dell'energia, della ricerca, della protezione della salute, dei consumatori e dell'ambiente, del lavoro e della lotta contro la disoccupazione, e sottolinea che l'applicazione del principio di sussidiarietà non può in alcun caso tradursi in un indebolimento del diritto comunitario;

12. chiede alla Commissione di impegnarsi a dimostrare in modo circostanziato, nella sua prossima relazione, che il

principio di sussidiarietà non è stato applicato a scapito dell'*acquis* comunitario;

13. esprime il proprio accordo in relazione al principio enunciato dalla Commissione, in base al quale « l'Europa deve agire meno per agire meglio », ma osserva con preoccupazione il moltiplicarsi dei documenti preparatori presentati nel 1996 (13 Libri verdi, 2 Libri bianchi, un gran numero di relazioni, comunicazioni e programmi d'azione); teme di conseguenza che tale dispendio di tempo e di risorse da parte della Commissione vada a detrimento della sua attività in campo legislativo, di cui ha il monopolio dell'iniziativa;

14. constata che la Commissione ha ritirato un gran numero di proposte legislative pendenti (48 nel 1996) ritenute obsolete e chiede che in futuro tale istituzione tenga conto del parere preliminare del Parlamento in materia;

15. considera necessario introdurre una gerarchia coerente tra le norme nel diritto comunitario, allo scopo di promuovere la trasparenza e la coerenza del sistema giuridico; sottolinea inoltre la necessità di operare una chiara distinzione tra norme vincolanti, da un lato, e documenti preparatori e dichiarazioni, dall'altro;

16. ritiene auspicabile che le proposte legislative, come anche i documenti preparatori (Libri verdi, Libri bianchi, relazioni e comunicazioni) siano messi a disposizione dei parlamenti degli Stati membri in tempo utile onde consentire loro di prendere posizione sulle materie trattate e di rafforzare così le relazioni di cooperazione con il Parlamento europeo;

17. è profondamente preoccupato in relazione alla prassi seguita dai governi degli Stati membri che consiste nell'edulcorare (*gold plating*) le direttive comunitarie al momento della loro trasposizione nella legislazione nazionale;

18. deplora che i parlamenti degli Stati spesso omettano di sorvegliare efficacemente la trasposizione delle direttive comunitarie nella loro legislazione nazionale;

19. si compiace del consolidamento, a livello informale, degli strumenti giuridici della Comunità, fatto estremamente importante e presupposto atto a garantire che l'Unione sia accessibile ai cittadini e alle imprese; sottolinea inoltre l'importanza del ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione, sia ai fini del consolidamento che della divulgazione della legislazione;

20. ritiene opportuno che, nel quadro della CIG, la formulazione dell'articolo 3 B non sia riveduta; auspica invece che venga avviata con il Consiglio e la Commissione una riflessione in vista di una migliore applicazione del codice di condotta definito sulla base del succitato Accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio e ai governi degli Stati membri, al Comitato delle Regioni, alla Corte di giustizia e al Consiglio europeo.

NICOLE PERY
Vicepresidente